

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO COMPETENTE (ART. 2 LEGGE 241/90 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

Contro la mancata o la tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione, il cittadino può richiedere l'intervento del soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 101 del 25.09.2013, ha individuato il Segretario Generale quale soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del funzionario che non abbia concluso nei termini di legge il procedimento per inerzia o ritardo.

L'esercizio del potere sostitutivo, con il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al soggetto inadempiente, deve comunque essere sollecitato dal cittadino, con una richiesta indirizzata al Segretario Generale, il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere compilate su apposito modulo e inoltrate via mail in alternativa ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

segretario@comune.rivara.to.it

segreteria@comune.rivara.to.it